

**ENERGIA: Istanza di provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ex art. 27 bis D.Lgs. n. 152 del 2006 per la realizzazione di un parco eolico - Silenzio inadempimento regionale - Violazione dell'art. 2 L. n. 241 del 1990 - Sussiste - La diffida, finalizzata alla conclusione del procedimento, è equiparata ad una nuova istanza.**

**Tar Basilicata - Potenza, Sez. I, 09 settembre 2023, n. 523**

*“[...] va affermata la ricevibilità del ricorso in epigrafe, tenuto conto del termine decadenziale ex art. 31, comma 2, cod. proc. amm. di 1 anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, del termine procedimentale ex art. 27 bis D.Lgs. n. 152 del 2006 di 275 giorni, della sospensione feriale dei termini processuali ed anche perché secondo questo Tribunale [...] la diffida, finalizzata alla conclusione del procedimento, può essere equiparata ad una nuova istanza. Nel merito, il ricorso è fondato, in quanto la Regione, ai sensi dell'art. 2 L. n. 241 del 1990, deve concludere il procedimento di cui è causa.*

*Pertanto, si concede alla Regione Basilicata il termine perentorio di 90 giorni dalla comunicazione della presente decisione, che avverrà a cura della parte ricorrente [...]”.*

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2023 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

#### **Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

La E.E. S.r.l. con istanza del 12.8.2019 ha chiesto alla Regione Basilicata il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ex art. 27 bis D.Lgs. n. 152 del 2006, per la realizzazione nei Comuni di Venosa e Maschito di un parco eolico, composto da 8 aerogeneratori, avente la potenza compressiva di 25,8 MW, e delle relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale.

La E.E. S.r.l. ha trasmesso la documentazione, richiesta con i verbali delle Conferenze di Servizi del 31.3.2021 e del 23.9.2021.

Nella terza riunione del 24.3.2022 la Conferenza di servizi ha precisato che non può "essere espresso il giudizio favorevole di compatibilità ambientale", stabilendo, però, che tale giudizio negativo "si intenderà definitivo, qualora non pervengono osservazioni nel termine di 10 giorni dalla notifica del presente verbale", che è stato trasmesso alla E.E. S.r.l. soltanto con pec del 30.6.2022.

La E.E. S.r.l.:

-prima con nota dell'11.7.2022 ha presentato le richieste osservazioni ed ha chiesto la Regione Basilicata di concludere il procedimento in discorso;

-e poi con il presente ricorso notificato l'11.4.2023 presso l'indirizzo di posta elettronica RegInde ufficio.legale@cert.regione.basilicata.it e depositato il 12.4.2023, ha impugnato il silenzio inadempimento, formatosi sulla suddetta istanza del 12.8.2019, sollecitata con la nota dell'11.7.2022, deducendo la violazione dell'art. 2 L. n. 241 del 1990.

Nella Camera di Consiglio del 6.9.2023 il ricorso è passato in decisione.

In via preliminare, va affermata la ricevibilità del ricorso in epigrafe, tenuto conto del termine decadenziale ex art. 31, comma 2, cod. proc. amm. di 1 anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, del termine procedimentale ex art. 27 bis D.Lgs. n. 152 del 2006 di 275 giorni, della sospensione feriale dei termini processuali ed anche perché secondo questo Tribunale (cfr. Sentenze n. 453 del 9.6.2022, n. 345 del 22.5.2020 e n. 756 del 3.12.2020) la diffida, finalizzata alla conclusione del procedimento, può essere equiparata ad una nuova istanza.

Nel merito, il ricorso è fondato, in quanto la Regione, ai sensi dell'art. 2 L. n. 241 del 1990, deve concludere il procedimento di cui è causa.

Pertanto, si concede alla Regione Basilicata il termine perentorio di 90 giorni dalla comunicazione della presente decisione, che avverrà a cura della parte ricorrente.

Per l'ipotesi di perdurante inadempimento, si nomina come Commissario ad acta, affinché provveda, il Dirigente preposto alla Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (con facoltà di delega), con onere a carico della Regione inadempiente che sarà liquidato ai sensi dell'art. 2 D.M. 30 maggio 2002 con separato Decreto Collegiale.

In base all'art. 2, comma 8, della L. n. 241 del 1990, la presente decisione va trasmessa alla Corte dei Conti.

La presente decisione va, altresì, trasmessa alla Giunta regionale della Basilicata, per le valutazioni e il seguito di competenza, ai sensi dell'art. 2, comma 9, della medesima L. n. 241 del 1990, secondo cui "la mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente".

Ravvisato che le spese di lite ed il rimborso del contributo unificato vanno poste a carico della Regione soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, tendendo conto anche della serialità dei ricorsi proposti in materia da vari ricorrenti.

## **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe, nei sensi indicati in motivazione.

Condanna la Regione Basilicata al pagamento, in favore della ricorrente E.E. S.r.l. delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.000,00 (mille), oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014, IVA, CPA e spese a titolo di Contributo Unificato nella misura versata.

Manda alla Segreteria di questo Tribunale di comunicare in via telematica la presente Sentenza ai difensori della parte ricorrente, al Dirigente del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata, al Dirigente della Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ed anche, ai sensi dell'art. 2, comma 8, L. n. 241 del 1990, alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Regione Basilicata della Corte dei Conti.

Dispone, altresì la trasmissione, da parte della Segreteria, della presente decisione alla Giunta della Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 2, comma 9, L. n. 241 del 1990, per le valutazioni e il seguito di competenza di cui in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

## **1 Conclusione**

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore

Paolo Mariano, Primo Referendario